



del 18 marzo 2022



La pistola a impulsi elettrici (taser) in dotazione alla Polizia italiana

A partire dal prossimo 14 marzo in 18 italiane le forze di Polizia saranno dotate di taser.

A dare notizia la ministra degli Interni Luciana Lamorgese. "L'utilizzazione dell'arma ad impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in diciotto città italiane, costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l'incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio".

La titolare del Viminale ha sottolineato come "grazie all'adozione del dispositivo, le Forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo". L'operatività del nuovo strumento - ha aggiunto - segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale".

Le 4.482 armi ad impulso elettrico saranno impiegate, a partire dal prossimo 14 marzo, dagli equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza destinati ai servizi di prevenzione generale e pronto intervento nelle 14 Città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova, secondo un cronoprogramma che si concluderà a fine marzo. Per quanto riguarda l'estensione del servizio ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale e delle specialità, l'operatività sarà gradualmente avviata a partire dal mese di maggio.

Per quanto riguarda l'estensione del servizio ai reparti delle restanti aree del territorio nazionale e delle specialità, l'operatività sarà gradualmente avviata a partire dal mese di maggio.

La Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. 555/V-RS/Area I^a Prot.. 0001249 del 11 marzo 2022 (inserir link) ha emanato direttive finalizzate al progressivo avvio dell'operatività dell'arma a impulsi elettrici (AIE), e volte a garantire una partenza simultanea e omogenea tra i diversi Uffici territoriali delle Forze di Polizia interessate.

Al riguardo in sede di coordinamento centrale è stato condiviso un cronoprogramma per la fornitura in dotazione dello strumento in argomento.

Successivamente, la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato fornirà ulteriori indicazioni circa i tempi e le modalità per la graduale estensione del progetto, verosimilmente a partire dal prossimo mese di maggio, alle articolazioni "distaccate" aventi sede nelle province interessate dalle prime tre fasi a livello nazionale.

Nel frattempo, continuerà il progetto formativo già avviato presso ciascuna provincia, destinato agli "utilizzatori", secondo le indicazioni fornite dall'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi di abilitazione all'utilizzo e all'insegnamento dell'uso della pistola a impulsi elettrici "Taser mod. X2", riservato agli istruttori di tiro dell'intero territorio nazionale deputati alla successiva formazione degli Utilizzatori.

Il progetto formativo prevede presso ciascuna provincia l'immediata abilitazione all'impiego dell'arma per gli utilizzatori in servizio presso le articolazioni territoriali che avranno in dotazione il Taser, con priorità al personale addetto ai servizi di controllo del territorio. L'attività formativo - addestrativa sarà oggetto di un apposito percorso formativo che si articolerà in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

TRIESTE, OMICIDIO POLIZIOTTI: Romano (SIULP), esito processo peserà su morale servitori dello Stato

Non cerchiamo vendetta, né vogliamo influenzare le legittime procedure che le liturgie dei nostri processi prevedono, ma è bene che tutti sappiano che l'esito di questo procedimento influenzerà moltissimo chi ha scelto di servire lo Stato.

E non certo per un fatto economico, ma per spirito di servizio e di rispetto dei nostri valori costituzionali. Ecco perché se eventuali stati di chi, premeditatamente non ha esitato a premere il grilletto di una pistola più volte contro chiunque lo incontrasse indossando una uniforme uccidendone due - Matteo e Pierluigi - possono portare ad una valutazione che ne tenga conto, un eventuale giudizio di non punibilità per totale incapacità di intendere e volere peserebbe moltissimo su chiunque ha scelto di servire lo Stato e anche sui poliziotti.

Abbiamo fiducia nella giustizia e attendiamo la fine dell'iter processuale, certi che la morte di Matteo e Pierluigi non debba essere ascrivita alla lapide dei sacrifici inutili.

REGGIO EMILIA: Romano (SIULP), solidarietà ai Segretari Sbarra, Landini e Bombardieri per vile attacco e ferma condanna a chi usa violenza per sostenere le proprie idee

Esprimo a nome mio e di tutto il Siulp, il più grande sindacato dei poliziotti, solidarietà e vicinanza al Segretario della Cisl, Luigi Sbarra, e ai leaders sindacali di CGIL e UIL per il vile attacco subito ieri con ignobili volantini a firma di sedicenti gruppi no vax. Il linguaggio utilizzato e le modalità seguite sono tipici di chi, vigliaccamente e senza alcuna responsabilità, cerca di aizzare violenza senza senso contro chi cerca di difendere i lavoratori dai rischi della pandemia per il sol fine di dare sfogo alla propria ignavia.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del Siulp, commenta i volantini di sedicenti gruppi no vax rinvenuti presso le sedi dei sindacati di CGIL, Cisl e UIL di Reggio Emilia e nei quali i leaders sindacali sono stati definiti nazisti.

Esprimiamo, altresì, ferma condanna contro questi vili sobillatori, certi che le riconosciute professionalità della DIGOS e delle altre Forze di Polizia della città del tricolore sapranno, in breve tempo, identificare gli autori per assicurarli alla giustizia.

C'È CHI TI DÀ ZERO E CHI FINO A 0,50%

Apri ControCorrente entro il 30/04/2022 per avere interessi lordi garantiti fino a 0,50% per i primi sei mesi. E dopo, fino a 0,30% in base alla giacenza media annua.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Canone scontabile fino a zero!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Managers partners

Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore dal 21 dicembre 2021, la Legge 17 dicembre 2021 n.215 di conversione con modifiche del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n.146, che introduce importanti novità in materia di formazione delle diverse figure della sicurezza.

Con la Legge 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto-legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel D. Lgs 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

L'intervento normativo è, contenuto nel Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) agli articoli 13 e 13 bis del testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

L'ampiezza dell'intervento normativo consiste in una miniriforma del Testo Unico, con precipuo riferimento al Titolo I, volto a rilevare l'urgenza di un miglioramento sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In questa sede ci limitiamo a esaminare le novità più rilevanti introdotte dal provvedimento.

Nell'ottica di ridurre gli infortuni sul lavoro la nuova formulazione dell'articolo 14 ha previsto un rilevante aggravamento delle sanzioni per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eliminando – in capo agli ispettori dell'INL – qualsivoglia discrezionalità nell'irrogazione del provvedimento sospensivo che esso verrà applicato ogni qualvolta siano rilevate le violazioni previste nell'Allegato I della Legge 215/2021.

In particolare, l'art. 14 comma 1 ora dispone che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto

di lavoro ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui al nuovo Allegato I che elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL), compreso il rischio d'amianto che, eliminato dal D.L. n. 146/202, è stato reintrodotta in sede di conversione. A questo proposito, quindi, torna confermata la gravità della mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto, accanto agli altri inadempimenti già elencati nell'Allegato, così come illustrati dall'INL nella circolare n. 4/2021.

Il nuovo art. 14 del D.Lgs. 81/08, non prevede più la necessità di reiterazione delle violazioni per la sospensione dell'attività, ma sarà sufficiente infatti che queste siano accertate dall'organo di vigilanza per poter emettere provvedimento di sospensione. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I casi di gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro, elencati nel nuovo Allegato I, che fanno scattare la sospensione sono:

- Mancata elaborazione del DVR
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Mancata elaborazione del POS
- Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto
- Mancanza di protezione contro il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi.
- Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti.
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo.
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto.

Va, inoltre, evidenziato come il comma 15 preveda per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione la punibilità con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

All'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis che prevede l'obbligatorietà dell'individuazione del Preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19; la legge non dà indicazione sulle modalità con cui attribuire l'incarico al Preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne fossero a conoscenza.

Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

All'art. 19 concernente gli **Obblighi del Preposto**: la lettera a) del comma 1 è stata riscritta ed elenca i nuovi compiti del preposto:

Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

Dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che impone al preposto, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, di, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Per quel che concerne la **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione.

Schematicamente nel nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione verranno individuate le durate, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;

individuare le modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e anche le modalità delle verifiche dell'efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Quello che riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza è un profilo di importante novità sul tema della formazione adeguata e specifica nonché dell'aggiornamento periodico su salute e sicurezza.

In merito all'addestramento si stabilisce che quest'ultimo consisterà in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell'obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.

Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi.

Aggiornata la disciplina delle **Sanzioni per il Datore di Lavoro, il dirigente e il preposto.**

Le modifiche riguardano sia l'aggiunta all'articolo 55, comma 5 lettera c del d.lgs. 81/2008 del nuovo comma 7 ter dell'art. 37 che la riscrittura della lettera d dello stesso articolo 55, comma 5 del d.lgs. 81/2008 con l'indicazione della punibilità per datori e dirigenti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).

Per il Preposto, le modifiche introducono, coerentemente con l'estensione delle funzioni e delle responsabilità, nuove ipotesi sanzionatorie.

Mentre l'obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell'art. 19, comma 1, lett. a), c), e), f) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento (con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro), viene sanzionata penalmente anche l'inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell'art. 19 ("in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate").

In questo modo, si vincola il preposto a svolgere effettivamente le azioni correttive ed informative verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro.

Grave aggressione in danno di operatori della Polfer di Pistoia. Carenze di organico e mancata previsione di assegnazione di pistole ad impulsi elettrici al personale delle specialità

Riportiamo il testo della nota inviata al Dipartimento della P.S.:

"Il ferimento di due operatori della Polfer di Pistoia, per uno dei quali la prognosi di guarigione è di ben 40 giorni, avvenuto lo scorso 10 marzo a seguito del tentativo di un giovane di sottrarsi all'identificazione, rappresenta l'ennesimo episodio di un quotidiano bollettino che registra più o meno una decina di aggressioni al giorno perpetrate in danno di donne e uomini delle forze di polizia.

Un fenomeno a fronte del quale il Siulp ha invano cercato di stimolare iniziative del decisore politico e degli organi legislativi. Non sono evidentemente servite le innumerevoli pubbliche denunce con le quali si è tentato di far comprendere come queste forme di violenza, che vanno a colpire chi rappresenta lo Stato, in assenza di adeguate forme di deterrenza, atteso che i lavoratori delle forze dell'ordine sono la punta più avanzata dell'apparato statale finiscono per incentivare il decadimento dell'autorevolezza delle Istituzioni.

Né è parsa rimuovere tale indecorosa inerzia la straordinaria iniziativa con la quale il Siulp ha organizzato una raccolta di firme a sostegno di una legge di iniziativa popolare per l'introduzione di specifiche misure dissuasive della denunciata deriva. Quali, tra le altre, l'applicazione di un periodo di detenzione certo e non derogabile per chi si rende autore di forme di violenza nei confronti di chi esercita le c.d. helping professions. Invero la vicenda che fa da abbrivio a questo nostro intervento pone ulteriori riflessioni in ordine a profili organizzativi e gestionali la cui competenza ricade sul Dipartimento della P.S.

Intanto perché trova conferma la stretta relazione causale tra la carenza di organico di realtà operative sottodimensionate, ed accrescimento del rischio per l'incolumità dei dipendenti che vi prestano servizio. Un paradigma ricorrente in specialmodo per gli uffici delle specialità, che sono quelle maggiormente penalizzate da un turn over ampiamente al di sotto dell'effettivo fabbisogno. E che puntualmente sono il proscenio prediletto per le scorribande di soggetti che, consapevoli della sostanziale impunità loro garantita da un sistema normativo che non riesce ad interpretare correttamente l'entità dell'allarme sociale di cui siamo a discutere, individuano negli uomini della Polizia di Stato un bersaglio contro cui sfogare le loro frustrazioni.

In secondo luogo, perché, ancora una volta, la gravità delle conseguenze patite dal personale della Polfer di Pistoia è ascrivibile alla mancanza di dotazioni idonee a contrastare le reazioni degli antagonisti senza esporre a rischio gli operatori. Non ci appassiona andare alla ricerca dei colpevoli dell'increscioso ritardo con

il quale si sta provvedendo ad assicurare agli uffici periferici la fornitura dei taser. Sappiamo bene che l'iter per l'approvazione e la sperimentazione è stato, e ciò non è certo una novità, estremamente travagliato.

Ora però che sono stati superati tutti gli ostacoli frapposti dall'algida burocrazia che ricopre con il suo manto ammorbante tutti i gangli della pubblica amministrazione, ci chiediamo la ragione per la quale il piano di formazione del personale, che presuppone la successiva messa a disposizione della pistola ad impulsi elettrici, trascuri, quantomeno in apparenza, le articolazioni territoriali della Polfer.

Da un lato, infatti, la circolare dell'Ispettorato delle Scuole di Polizia del 9 dicembre scorso individua un numero esiguo di dipendenti da formare per ciascuno dei rispettivi Compartimenti. Di talché, anche immaginando una ripartizione sugli uffici del territorio di competenza, si ragionerebbe pur sempre di non più di uno o due dipendenti per ciascuna provincia.

Al contempo la medesima nota ha indicato come prioritaria l'assegnazione del taser al personale addetto al controllo del territorio, con la chiosa testuale secondo cui in tale categoria devono intendersi ricompresi UPGSP, UCT e RPC.

Occorre allora fare chiarezza circa la mancata espressa menzione delle specialità della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale, ovvero se si tratti di un equivoco che discende da una perfettibile formulazione della circolare. O se, piuttosto, l'esclusione di queste specialità sia il frutto di una scelta scientemente attuata. Caso in cui ci troveremmo di fronte ad una non giustificabile opzione che, evidentemente, sottovaluterebbe l'altrettanto urgente esigenza di questi uffici di ottenere l'assegnazione dei cennati dispositivi, creando non condivisibili preferenze.

Restiamo quindi in attesa del sollecitato chiarimento, chiedendo sin da ora la convocazione, con ogni consentita urgenza, di un momento di confronto laddove trovasse conferma l'ipotesi del paventato disequilibrio nella suddivisione."

Dai creatori di RataBassotta®
TFS subito
La tua liquidazione senza attese.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Missaggio promozionale

Rimozione dei contenuti dal web in caso di Revengeporn

Il Garante della Privacy ha elaborato un nuovo modulo online con il quale chiunque, dai 14 anni in su, potrà chiedere la rimozione dal web dei contenuti intimi diffusi online senza il proprio consenso.

In ordine di tempo è l'ultimo intervento del Garante della privacy a tutela di chi rimane vittima della diffusione su Internet di foto o video sessualmente espliciti, scattate o girati con troppa leggerezza e inviati con altrettanta ingenuità. Si tratta di una pratica foriera di conseguenze spesso tragiche al punto che c'è chi si è tolto la vita per la vergogna di essere finito senza veli sui social o sulle chat di WhatsApp dei compagni di scuola, tradito da chi sembrava godere di piena fiducia.

Il Garante della privacy è intervenuto al fine di accorciare decisamente i tempi per la rimozione dei contenuti che possono ledere la reputazione delle persone, compresi quelli sessuali. Si punta alla cancellazione di video o foto entro 48 ore dal momento in cui la vittima fa la segnalazione. Certo, in due giorni il danno già provocato può essere enorme. Ma è un passo avanti rispetto alla precedente situazione, che vedeva il Garante con le mani parzialmente legate. Con l'ultimo intervento dell'Autorità contro il revenge porn chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso, ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

Per le dette finalità l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del Codice penale.

I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati.

In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio a adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del Codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita. Disponibile sul sito del garante per la privacy il modulo da compilare per fornire all'Autorità le informazioni utili a valutare il caso e a indicare all'interessato il link per caricare direttamente le immagini sul programma.

Una volta caricate, le immagini verranno cifrate da Facebook tramite un codice "hash", in modo da diventare irriconoscibili prima di essere distrutte e, attraverso una tecnologia di comparazione, bloccate da possibili tentativi di una loro pubblicazione sulle due piattaforme.



Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra il **SIULP & GARDALAND!**

Agli iscritti SIULP ed ai loro famigliari viene data la possibilità di acquistare i **biglietti d'ingresso per la stagione 2022** che permette di risparmiare il 40% sul costo del biglietto a tariffa intera (€. 47,00)

al particolare prezzo di →

euro **28,50**

Per poter accedere a questo beneficio, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria Provinciale per ordinare e pagare i tagliandi in un'unica soluzione prorogabilmente:

entro il prossimo 28 marzo!

Consigliamo, pertanto, a tutti gli iscritti che decideranno di pianificare una giornata presso il parco divertimenti nel corso del periodo, di assicurarsi l'ingresso al particolare prezzo mediante la "prenotazione anticipata".

Parco
Sigurtà
Giardino

&



convenzione per gli iscritti SIULP e loro famigliari:

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 12/2022 del 18 Marzo 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123